

# *Operazione Accam*

Relazione di *due diligence* legale

## SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE</b> .....	5
<b>KEY FINDINGS</b> .....	7
<b>1. DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA</b> .....	10
1.1. Perdita della qualificazione “in house” .....	10
<b>2. CONTRATTI</b> .....	13
2.1. Contratti Attivi .....	13
2.2. Contratti Passivi .....	14
2.3. Rapporto [Omissis] .....	18
<b>3. DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA</b> .....	22
3.1. Rapporti con istituti bancari .....	22
3.2. Cauzioni .....	22
3.3. Altri rapporti .....	22
<b>4. LICENZE - AUTORIZZAZIONI</b> .....	24
4.1. Permessi, licenze, concessioni, approvazioni o autorizzazioni amministrative necessari all’Azienda per lo svolgimento della propria attività .....	24
a) L’A.I.A. ....	24
b) La licenza di officina elettrica .....	26
c) Altri certificati/licenze/autorizzazioni .....	27
4.2. Copia di ogni eventuale certificazione, sopralluogo, verifica, audit, o test di natura ambientale riferibile all’Azienda e ai relativi beni o attività .....	30
<b>5. BENI IMMOBILI</b> .....	31
5.1. Diritti reali .....	31
5.2. Contratto di Locazione .....	31
5.3. Comodato/concessione [Omissis] .....	33
<b>6. BENI MOBILI</b> .....	34
<b>7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b> .....	35
<b>8. INFORMATION TECHNOLOGY</b> .....	36
<b>9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b> .....	37

<b>10. POLIZZE ASSICURATIVE</b> .....	39
<b>11. PERSONALE</b> .....	42
11.1. CCNL applicati .....	42
11.2. Regolamenti aziendali .....	42
11.3. Situazione del personale .....	43
a) Il direttore generale .....	43
b) Elenco personale .....	44
c) Retribuzioni .....	45
d) Ferie e ROL .....	46
e) Il lavoro straordinario .....	46
f) Il TFR .....	46
11.4. Infortuni .....	47
11.5. Contenzioso .....	47
11.6. DURC .....	47
11.7. Dipendenti cessati .....	47
11.8. Distacco [Omissis] .....	47
<b>12. ALTRI ACCORDI DI RILEVANZA MATERIALE</b> .....	50
<b>13. CONTENZIOSI</b> .....	51
13.1. Procedimenti penali e amministrativi attualmente pendenti .....	51
a) Procedimenti penali RGNR n. OMISSIS /19 e RGNR n. OMISSIS/19 .....	51
b) Procedimento penale RGNR n. OMISSIS/20 .....	51
c) Procedimenti attualmente pendenti innanzi al TAR Lazio, Roma .....	52
13.2. Accordi Transattivi .....	52
13.3. Contenzioso civile .....	54
13.3.1 Il recesso dei soci [Omissis] .....	54
13.3.2. Altri contenziosi civili .....	55
13.4. Rapporti con l’Agenzia delle Entrate .....	55
<b>14. NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE</b> .....	56

14.1. Datore di lavoro .....	56
14.2. Documento di valutazione dei rischi e allegati.....	56
14.3. Nomina RSPP.....	57
14.4. Mancanza attestazioni formazione sicurezza sul lavoro .....	57
14.5. Comunicazione rinuncia deleghe “dirigente per la sicurezza ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. d) d.lgs. n. 81/2008” .....	57
<b>15. AMBIENTE .....</b>	<b>58</b>

## INTRODUZIONE

Il presente documento espone una lista specifica di *key findings* emersi nel corso dello svolgimento della *due diligence* legale di cui SZA Studio Legale (**SZA**) è stato incaricato, su richiesta di Agesp S.p.A., Amga Legnano S.p.A. e Cap Holding S.p.A. (**Clienti**), con riferimento alla possibile operazione di affitto (e successivo acquisto) dell'azienda (**Azienda**) di Accam S.p.A. (**Società** o **Accam**) da parte di una *Newco* partecipata dalle Clienti (**Operazione**).

La Relazione ha come obiettivo l'approfondimento e la segnalazione delle tematiche legali collegati al trasferimento dell'Azienda, giusta l'incarico assunto sulla base del mandato conferitoci in data 6 aprile 2021 (**Mandato**). Pertanto, ogni riferimento e analisi documentale deve intendersi limitato a tali aspetti. L'analisi fiscale, economica, finanziaria e ambientale su Accam sarà, invece, svolta da altri professionisti incaricati dalle Clienti.

L'utilizzo, la diffusione e la comunicazione della presente Relazione, nonché l'affidamento sulla medesima per finalità diverse da quelle qui indicate, dovranno essere espressamente autorizzati per iscritto da SZA. Inoltre, la presente Relazione non potrà in alcun modo essere fonte di responsabilità per SZA nei confronti di soggetti terzi diversi dalle Clienti o per questioni eccedenti e/o diverse rispetto alle specifiche finalità per le quali la presente Relazione è stata redatta.

L'attività di *due diligence* è stata svolta analizzando la sola documentazione caricata da Accam su apposita cartella condivisa su *Google Drive* (**Data Room**), nello specifico i documenti caricati, rispettivamente, in data 7, 9, 16, 21, 22, 29, 30 aprile e 7 maggio 2021 (la cui puntuale elencazione, estratta dalla stessa piattaforma, si allega alla presente Relazione *sub* 1) (**Documenti**).

L'esame dei Documenti è stato effettuato secondo le seguenti modalità:

- i)* salvo quando diversamente indicato nella presente Relazione, non è stata compiuta alcuna attività di verifica in relazione a fatti, circostanze o opinioni evincibili dai Documenti forniti dalla Società o dalle Clienti o rese note dalla Società o dalle Clienti stesse in qualunque forma; qualora siano stati comunicati oralmente dalla Società o dalle Clienti fatti o circostanze, salvo ove espressamente indicato, vi si è fatto affidamento senza condurre una specifica verifica documentale;
- ii)* salvo quando diversamente indicato, si sono date per presupposte l'accuratezza e la completezza e, qualora siano state rese disponibili solo copie, la conformità agli originali dei Documenti;
- iii)* si è dato per presupposto che le deliberazioni assunte dagli organi sociali, come risultanti dai Documenti, siano state validamente deliberate ed esattamente eseguite;

- iv)* si è dato per presupposto che nessun termine o condizione contrattuale dei Documenti sia stato, in qualsiasi modo, modificato, salvo che non ci sia stata data adeguata informazione a riguardo;
- v)* si è data per presupposta l'originalità ovvero la conformità delle sottoscrizioni e dei timbri apposti, salvo che diversamente appaia dai Documenti;
- vi)* si è assunto che i Documenti siano stati validamente sottoscritti, le obbligazioni ivi previste siano state esattamente eseguite e gli accordi siano validi, efficaci e vincolanti e non possano essere dichiarati, in alcun caso, nulli, annullabili o inefficaci;
- vii)* sono state date per presupposte la liceità, la validità e l'efficacia delle obbligazioni assunte ed eseguite in conformità alla legge applicabile, ove questa sia diversa da quella italiana;
- viii)* si è dato per presupposto che i Documenti siano il più possibile aggiornati e, salvo quanto indicato nella presente Relazione, non abbiano subito modifiche, anche a seguito di eventuali comportamenti concludenti tenuti dalle parti.

La prima parte della Relazione contiene una lista specifica di *key findings* emersi nel corso dello svolgimento della *due diligence* legale. Successivamente si passerà a esaminare le tematiche emerse nei differenti ambiti di esame assegnati a SZA.

Nel caso in cui dovessero essere caricati nella *Data Room* virtuale ulteriori documenti successivamente alla data del 7 maggio 2021, ci renderemo disponibili a integrare la presente Relazione, ove richiesto e limitatamente all'eventuale ulteriore documentazione resa disponibile sino alla data del 30 maggio 2021.

**SZA Studio Legale**

10 maggio 2021

## *KEY FINDINGS*

I seguenti *key findings* sono accompagnati da un commento e, quando possibile, da una classificazione del rischio, secondo una scala basso – medio – alto, evidenziati, rispettivamente, con colore verde, arancione e rosso. In un caso si è dato atto della impossibilità a procedere a una classificazione del rischio.

Nei paragrafi della successiva relazione si è provveduto a descrivere in maniera più dettagliata le tematiche e le criticità emerse nei differenti ambiti di esame.

I *key findings* valgono anche come conclusioni generali della Relazione.

N°		Rif. Documento	Tematica	Livello di rischio	Commenti, suggerimenti e azioni richieste
1	Documentazione societaria				
2	Documentazione societaria				
3	Contratti				
4	Contratti attivi				
5	Contratti attivi				
6	Contratti passivi				
7	Contratti				
8	Rapporti finanziari				

OMISSIS





Studio Legale

[sza.it](http://sza.it)

9	Licenze - Autorizzazioni
10	Beni immobili
11	Beni immobili
12	Beni mobili
13	Contenziosi
14	Conteziosi
15	Normativa di sicurezza e ambiente
16	Sicurezza sul lavoro
17	Ambiente

## 1. DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA

### 1.1. Perdita della qualificazione “in house”

Per quanto specificamente concerne il tema in analisi [*i.e.* la perdita della qualificazione “in house” da parte di Accam], la Società ha fornito nella *Data Room* i seguenti documenti:

[*Omissis*]

\*\*\*

Dalla documentazione analizzata (e sopra elencata e brevemente sintetizzata) risulta che la Società è ad oggi sprovvista dei requisiti fissati dalla legge per l'*in house providing*.

In particolare, con Verbale di assemblea dei soci del 14/11/19, Accam – preso atto del mancato rispetto dei requisiti di legge – ha deliberato di proseguire l'attività al di fuori dei limiti dell'*in house*.

Ai sensi dell'art. 16, c. 4, TUSPP, la Società ha, quindi, stabilito di rinunciare ai contratti precedentemente stipulati con gli Enti soci tramite affidamento diretto in forza del rapporto *in house*.

Dall'analisi della documentazione presente nella *Data Room*, nella cartella n. 2, nonché dal prospetto *excel* fornito dalla Società in relazione allo stato dei contratti attualmente in essere, è emerso che:

- 1) il trattamento dei rifiuti di gran parte dei Comuni soci presso l'impianto di Accam avviene oggi per il tramite di contratti di appalto stipulati – a seguito di esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica – tra Accam (in qualità di appaltatore) e la società [*Omissis*] (ente affidante);
- 2) alcuni dei Comuni soci hanno affidato il trattamento dei rifiuti ad Accam direttamente, tramite procedura ad evidenza pubblica (ad es. [*Omissis*]);
- 3) il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani del [*Omissis*] è stato affidato ad Accam nel gennaio 2021 da parte di [*Omissis*] tramite procedura *ex art.* 63, c. 2, lett. *c*), del d.lg. n. 50/16;
- 4) alcuni dei Comuni soci sembrano aver continuato a servirsi dell'impianto di Accam in forza dei “contratti ponte” ben oltre il periodo di 6 mesi di cui al predetto art. 16 TUSPP.

Quanto al *sub 4*) che precede, in particolare, la Società ha rappresentato il perdurare a tutt'oggi di taluni dei suddetti affidamenti:

- in alcuni casi, nelle more della definizione di procedure ad evidenza pubblica già avviate dagli Enti Locali soci (come nel caso dei [Omissis]);
- in altri casi, in mancanza dell'avvio da parte di taluni degli Enti interessati di apposita procedura ad evidenza pubblica (come nel caso dei Comuni di [Omissis]).

Si segnala al riguardo che non sono presenti nella *Data Room* tutti i contratti (cd. “ponte”) in virtù dei quali la Società ancora oggi gestisce, con affidamenti diretti (e ben oltre il periodo di sei mesi dalla presa d'atto dell'assenza dei requisiti dell'*in house*), le attività di smaltimento dei rifiuti per alcuni Comuni soci. Sono stati forniti (e analizzati) solo i contratti stipulati con i Comuni di Samarate e di Cardano al Campo. Si tratta di contratti scaduti (avevano durata fino al 30/4/20) e di cui non è stato fornito il contratto di proroga e/o altre comunicazioni intercorse con detti Enti Locali.

La validità e l'efficacia di tali rapporti contrattuali appaiono dubbie in quanto essi sono (i) in esecuzione ben oltre il semestre consentito ai sensi dell'art. 16 TUSPP nonché frutto di (ii) proroga di pattuizioni contrattuali al di fuori dei casi consentiti dal Codice degli appalti pubblici o di (ii) rinnovo tacito, dalla legge vietato a pena di nullità (cfr. sul punto *ex multis* TAR Catanzaro, 17/2/20 n. 259; Cass. Civ., 16/7/19 n. 18939), con pubbliche amministrazioni di contratti già scaduti.

Si osserva, sotto altro profilo, che l'Operazione prevede che la cessionaria abbia natura di soggetto “*in house*”. Al riguardo è d'obbligo evidenziare che tutti i contratti stipulati da Accam (anche quelli con i soggetti pubblici) e in cui la *Newco* subentrerà graveranno sulla quota (ammessa per legge nella misura massima del 20%) degli affidamenti “di mercato” a beneficio di terzi.

Tale circostanza è da tenere in considerazione in quanto, mentre i contratti stipulati con i soggetti privati contemplanò espressamente delle clausole di recesso, i contratti stipulati a seguito dell'intervenuta aggiudicazione di procedure ad evidenza pubblica limitano (a beneficio dell'interesse pubblico vantato dalla stazione appaltante) la possibilità dell'appaltatore di svincolarsi dal contratto.

La *Newco* sarà, dunque, esposta al rischio di trovarsi nella condizione di dover rinunciare a contratti con controparte pubblica in corso di esecuzione nell'ipotesi di superamento della soglia del 20% “di mercato”, in assenza, però, di specifiche clausole che l'autorizzino, con conseguente rischio di escussione della cauzione per inadempimento

contrattuale nonché del verificarsi di tutte le ulteriori conseguenze di legge all'inadempimento correlate (segnalazione ad ANAC, ecc.).

## 2. CONTRATTI

### 2.1. *Contratti Attivi*

La Società ha dichiarato che, per l'anno 2020, il fatturato verso la clientela ha raggiunto l'importo di € 14.624.657,00. Il fatturato è composto da clienti privati e da clienti pubblici.

Per quanto riguarda la clientela pubblica (enti pubblici e società partecipate) e i relativi contratti stipulati ai sensi del d.lg. n. 50/16, si segnala, anzitutto, la necessità per la *Newco* (in qualità di appaltatore) di ottenere dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'amministrazione affidante l'autorizzazione al subentro ai sensi dell'art. 106 del d.lg. n. 50/16.

Con riferimento a detto elemento e, quindi, all'ipotetico rischio di diniego di detta autorizzazione (con conseguente inefficacia nei confronti dell'ente affidante dell'intervenuta cessione del contratto), una tutela in astratto efficace potrebbe essere individuata in un meccanismo di aggiustamento del prezzo; tale soluzione appare tuttavia di difficile praticabilità alla luce delle difficoltà finanziarie di Accam che ingessano le condizioni economiche dell'Operazione. Al fine, dunque, di limitare il più possibile detto rischio potrebbe ipotizzarsi la richiesta preventiva (*i.e.* prima del perfezionamento dell'Operazione) di autorizzazione al subentro e una successiva mera comunicazione di avvenuto perfezionamento dell'Operazione previamente autorizzata.

I contratti esaminati (alcuni dei quali da poco scaduti o in scadenza) prevedono, generalmente, la possibilità di proroga della durata del contratto. Non è stata, tuttavia, fornita nella *Data Room* la documentazione di gara utile a verificare la legittimità di dette clausole (trattasi, infatti, di clausole che in tanto sono legittime, se inserite nei contratti, in quanto siano "a monte" previste nella documentazione di gara).

Anche con riferimento alla predetta criticità, una tutela in astratto efficace potrebbe essere individuata in un meccanismo di aggiustamento del prezzo; tale soluzione appare tuttavia di difficile praticabilità alla luce delle difficoltà finanziarie del cedente che ingessano le condizioni economiche dell'Operazione.

Nella *Data Room* sono presenti alcune proposte contrattuali formulate da Accam a fronte di richieste di disponibilità per il conferimento dei rifiuti presso il proprio impianto che, sulla scorta della documentazione a nostre mani, non risultano essere allo stato sfociate in accordi contrattuali. Non è stato, pertanto, possibile svolgere alcuna ulteriore valutazione sul punto.

Con riferimento alla clientela privata, si segnala che, dalla documentazione presente in *Data Room*, è stato possibile individuare due categorie di relazioni contrattuali:

- A) Contratti di durata in linea generale non superiore ai 12 mesi, salva la facoltà della Società di prorogare il rapporto per ulteriori 3 mesi;
- B) Condizioni generali di vendita con libertà per il cliente di conferimento senza minimi garantiti o quantitativi predeterminati.

A quanto sopra va aggiunto che in molti casi la documentazione caricata in *Data Room* non dimostra il perfezionamento del vincolo contrattuale, attesa la mancanza documentale dell'accettazione della controparte.

Alla luce dell'analisi che precede emerge una possibile volatilità del fatturato essendo quest'ultimo fondato su rapporti a breve termine, dei quali la maggior parte peraltro già scaduta.

In relazione al conferimento di rifiuti, è stato specificamente richiesto alla Società se avesse in essere contratti di subappalto con propri fornitori; a tale riguardo, la Società ha dichiarato che non sussistono contratti di subappalto in cui la stessa sia subcommittente.

È utile segnalare la presenza di alcuni contratti di collaborazione con altre società, in particolare:

- l'“*Accordo di mutuo soccorso per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani*” avente durata a partire dal 1°/1/20 fino al 31/12/25, mediante il quale la Società ha aderito a un circuito volontario di mutuo soccorso per un reciproco scambio di rifiuti solidi urbani con altre società;
- il “*Patto di rappresentanza per la promozione e lo sviluppo della gestione pubblica del servizio igiene urbana Green Alliance – Servizi per l'ambiente in Lombardia*”, sottoscritto in data 17/7/20 e con durata fino al 31/12/25, salvo rinnovo. Neppure all'esito di richiesta di integrazione documentale alla Società, è stato possibile stabilire gli specifici obblighi e oneri a carico della medesima in forza del suddetto patto.

## 2.2. Contratti Passivi

L'analisi dei contratti passivi è stata condotta separatamente tra i contratti aggiudicati a fornitori a seguito di procedura di gara e i contratti e forniture affidati direttamente senza previo esperimento di una procedura di gara.

I contratti di appalti “aggiudicati” caricati in *Data Room* che sono stati esaminati sono i seguenti:

Appaltatore	Oggetto del contratto	Corrispettivo
-------------	-----------------------	---------------

OMISSIS	Fornitura di carbone attivo per il sistema di trattamento fumi del termovalorizzatore di Accam di Busto Arsizio (VA).	€ 291.771,00
OMISSIS	Fornitura di un rotore palettato per i turbogruppi installati presso l'impianto di termovalorizzazione di proprietà di Accam di Busto Arsizio (VA).	€ 490.000,00
OMISSIS	Servizio di manutenzione straordinaria dei generatori di vapore installati presso il termovalorizzatore Accam di Busto Arsizio (VA).	€ 149.937,50
OMISSIS	Servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti urbani di natura organica provenienti da raccolta differenziata.	€ 4.510.066,00
OMISSIS	Servizio di montaggio delle serpentine del banco surriscaldatore primario e finale (SH-P e SH-F) del GVR linea 2 del termovalorizzatore Accam di Busto Arsizio (VA).	€ 183.450,00
OMISSIS	Fornitura con posa in opera del primo canale, del surriscaldatore e dell'economizzatore della caldaia Linea 1, installata presso il termovalorizzatore Accam di Busto Arsizio (VA)	€ 3.889.990,00
OMISSIS	Procedura aperta ai sensi dell'art 60 del d.lg. n. 50/16 per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà di Accam	€ 969.887,60
OMISSIS	Contratto derivato da accordo quadro quadriennale per la fornitura di bicarbonato di sodio per il sistema di trattamento fumi dell'impianto di termovalorizzazione di proprietà di Accam di Busto Arsizio (VA)	€ 3.869.029,64
OMISSIS	Servizio di verifica e ripristino alla piena funzionalità del turbogruppo linea 2 e dei relativi quadri elettrici e impianti accessori installati presso l'impianto di termovalorizzazione di proprietà di Accam di Busto Arsizio (VA). CIG 8230249853.	€ 145.675,00

Ad eccezione del contratto con [Omissis], in relazione al quale sono state sottoscritte le condizioni generali del fornitore, tutti i contratti di appalto sopra elencati sono stati

stipulati utilizzando un *format* contrattuale *standard*, con differenze minime tra i diversi contratti.

Tale *standard* contrattuale prevede:

- a) un diritto di recesso a favore della Società, da esercitarsi in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 20 giorni, con la previsione di un indennizzo a favore dell'appaltatore *“pari al decimo dell'importo delle opere, servizi o forniture, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo a base di gara depurato del ribasso d'asta e, l'ammontare netto della prestazione eseguita”*;
- b) l'applicazione di penali nel caso di inadempimento dell'appaltatore, con la possibilità per la Società di far effettuare il servizio a terzi in danno all'appaltatore.

In alcuni casi, tali contratti prevedono la possibilità di subappalto, come peraltro confermato con *mail* della Società del 29/4/21. Non è stata fornita alcuna copia dei contratti di subappalto degli appaltatori.

La maggior parte dei contratti di appalto analizzati, sulla scorta delle previsioni contenute nella legge di gara, riconosce ad Accam una facoltà di proroga del contratto, per un periodo massimo che varia dai 6 ai 12 mesi. Tale clausola appare in linea con il dettato normativo e con le pronunce giurisprudenziali.

Come chiarito dalla giurisprudenza (di recente, vedi T.A.R. Campania, Napoli, sentenza 18/4/20, n. 1392) le proroghe dei contratti affidati con gara (che hanno per effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario) sono consentite se già previste *ab origine* e comunque entro termini determinati, mentre, una volta che il contratto scade e si proceda a una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata a un affidamento senza gara. Detto orientamento è stato ripreso dal legislatore che in occasione del d.lg. n. 50/16 ha previsto che la durata dei contratti pubblici può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Quanto al contratto stipulato con la [Omissis], per il quale è stata effettuata una variante in corso di esecuzione, si segnala che non è stato possibile verificare il rispetto dell'art. 106, c. 14, del d.lg. n. 50/20 ma che, al tempo stesso, non risulta dalla documentazione caricata nella *Data Room* alcuna specifica contestazione da parte dell'Autorità Nazionale



Anticorruzione, la quale in caso di irregolarità è legittimata ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, c. 13, del d.lg. n. 50/16.

Per quanto riguarda i contratti affidati senza procedura di gara, che costituiscono la maggior parte della documentazione caricata in *Data Room*, si segnala che la gran parte di tali rapporti contrattuali è regolata da semplici ordini di acquisto, senza una vera e propria regolamentazione contrattuale. Tali affidamenti hanno i più vari oggetti, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le licenze *software*, le manutenzioni, i noleggi di autovetture, la fornitura di materiale e di reagenti per l'impianto e il trasporto di rifiuti.

Si è, inoltre, rilevata l'esistenza di una pluralità di rapporti contrattuali con i medesimi soggetti e il medesimo oggetto, di importo singolarmente inferiore alla soglia che consente l'affidamento diretto, ma cumulativamente superiore ad essa in misura significativa. Si tratta dei seguenti rapporti contrattuali:

Fornitore	Oggetto	Importo complessivo affidato	N. contratti singoli
OMISSIS	Montaggio e smontaggio ponteggi, sabbiatura e pulizia banchi L1, pulizia camera di combustione, pulizia caldaia	€ 481.076,25	19
OMISSIS	Inverter Modello Altivar, Materiale elettrostrumentale, Materiale per rifacimento quadro elettrico caldaia, interventi di manutenzione vari	€ 54.896,86	15
	Analisi rifiuti ed emissioni	€ 117.860,00	18
OMISSIS	Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie	€ 383.276,93	23
OMISSIS	Sanificazione aree di lavoro, trasporto e smaltimento rifiuti	€ 110.700,97	20
OMISSIS	Barrotti griglia, piastrine griglia, materiale per rifacimento griglia, carpenteria metallica per griglia	€ 97.487,39	6

OMISSIS	Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie	€ 344.286,98	20
OMISSIS	Pulizia caldaia	€ 88.522,00	5

Tale prassi appare *ictu oculi* elusiva delle regole dell'evidenza pubblica nell'assegnazione degli appalti, che impongono di non frazionare un appalto in più affidamenti al (solo) scopo di consentire il rispetto delle soglie che permettono l'esperimento di procedure di affidamento semplificate.

La *Newco* dovrà aver cura, quindi, nei futuri affidamenti concernenti le prestazioni in relazione alle quali è stata rilevata la predetta anomalia, di non reiterare la medesima prassi e di affidare in futuro i servizi/forniture/lavori di cui si discute con gara e, comunque, nel rispetto delle previsioni codicistiche sull'evidenza pubblica.

18

### 2.3. Rapporto [Omissis]

Le pattuizioni contrattuali nel tempo intervenute tra Accam ed [Omissis] possono essere sintetizzate come segue:

- a) Convenzione per la concessione sottoscritta il 29/12/17, con efficacia dal 29/12/17 al 31/12/21 (“**CONV2018**”);
- b) Addendum del 24/4/2020 (“**ADD2020**”).

Nel corso del 2021 le parti hanno poi avviato trattative dirette a modificare il rapporto; gli accordi (“**ADD2021**”) sono ancora in fase di finalizzazione.

Si ritiene opportuno evidenziare, di seguito, gli elementi essenziali del rapporto, così come risultanti da una lettura consolidata dei documenti:

- 1) DURATA DELLA CONCESSIONE:
  - A. CONV2018: termine al 31/12/21 (art. 6.1); possibile negoziazione in buona fede di una prosecuzione dell'attività dell'impianto realizzato da [Omissis] fino al 31/12/25 a criteri predeterminati (artt. 6.2 e 6.3): 2022/2023 a prezzi di convenzione, 2024 con incremento massimo del 10% rispetto ai prezzi di convenzione e 2025 con adeguamento indice ISTAT-FOI.
  - B. ADD2020: termine al 31/12/27 (art. 8.3) sotto condizione risolutiva rappresentata dalla mancata concessione da parte del Comune di Busto Arsizio

di una proroga fino al 31/12/25 del contratto di locazione dei terreni sui quali insiste il Termovalorizzatore (art. 8.5); in particolare, l'estensione di durata dal 1°/1/26 al 31/12/27 è riconosciuta a fronte dell'investimento di cui al p.to E (art. 8.3); possibile negoziazione in buona fede di una prosecuzione dell'attività dell'impianto realizzato da [Omissis] oltre il 31/12/27, se la dismissione del termovalorizzatore dovesse essere successiva a tale data (art. 8.8).

- C. ADD2021: termine al 31/12/27 (art. 11.1), con possibile estensione, sulla base di accordo separato fino al 31/12/32 (art. 11.2).

## 2) IMPEGNI [Omissis]

- A. CONV2018: impianto di conferimento dei contenitori riutilizzabili per rifiuti ospedalieri (CER 18.01.03), comprensivo dell'impianto di svuotamento e lavaggio dei contenitori nonché del sistema di alimentazione dei rifiuti contenuti alle tramogge ("Impianto di Sanificazione")
- B. ADD2020: sistema di caricamento dei rifiuti sanitari direttamente alle tramogge indipendente dal sistema di caricamento con carro ponte gestito da [Omissis] (art. 9.4), entro il 31/12/22, se concessa proroga del contratto di locazione fino al 2027 entro il 30/6/20 (art. 8.3); altrimenti: investimenti da concordare nei termini e nelle modalità (art. 8.3)
- C. ADD2021: sistema di caricamento automatico dei rifiuti, entro il 31/7/22 (art. 3.3); assunzione degli oneri relativi alla gestione dei sistemi di caricamento dei rifiuti alle tramogge attraverso il carro ponte [Omissis] per tutto il periodo necessario alla realizzazione del sistema di caricamento automatico dei rifiuti (artt. 3.2 e 4.4); realizzazione dell'investimento di cui all'art. 9 ADD2020 (art. 3.4)

## 3. IMPEGNI ACCAM

- A. CONV 2018: concessione ad [Omissis] dell'utilizzo del fabbricato in cui installare l'Impianto di Sanificazione, con garanzia della conformità del fabbricato all'A.I.A. vigente ed eventuali modifiche nonché impegno a svolgere presso le Autorità competenti ogni procedura volta all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie (art. 3.1, *lett. b), c), d)*); gestione della fase di accettazione dei rifiuti sanitari all'Impianto di Sanificazione e al Termovalorizzatore (art. 3.1, *lett f)*), nonché del ribaltamento del rifiuto nelle tramogge e del costo di specifiche utenze afferenti le opere installate da [Omissis] a (art. 3.1, *lett b)*);,; consenso all'installazione delle attrezzature idonee per la realizzazione dell'Impianto di Sanificazione nonché al controllo periodico dello stato delle attrezzature medesime (art. 3.6, *lett a)*); consenso alla rimozione dell'Impianto di Sanificazione da parte di [Omissis] a alla cessazione del contratto (art. 3.6, *lett b)*); accettazione dei rifiuti come risultanti dal contratto e garanzia della capacità di recupero del Termovalorizzatore (art. 5.3); rilascio in via esclusiva ad [Omissis] a di lettera di accettazione/convenzione utile

ai fini della partecipazione di [Omissis] a a procedure di gara per la gestione dei rifiuti ospedalieri che prevedano l'utilizzo di contenitori riutilizzabili (art. 7.1); preventiva comunicazione a [Omissis] a del fermo dell'attività del Termovalorizzatore con un preavviso di almeno 15 giorni per le attività di fermo impianto programmato e pagamento dei maggiori costi sopportati da [Omissis] a durante il fermo impianto (artt. 8.1 e 8.4); limitazione del periodo di fermo del Termovalorizzatore e, in caso di risoluzione da parte di Accam, pagamento di una penale dell'importo di € 2.000.000,00 (art. 8.5).

- B. ADD2020: interventi necessari a garantire l'affidabilità del Termovalorizzatore (art. 4.3) quali, a titolo di esempio, il *revamping* della caldaia della linea 1 (da realizzare entro 24/4/21); richiesta proroga contratto locazione fino al 2025/2027 (art. 8.7), a fronte, se ottenuta, dell'impegno di [Omissis] a di realizzare sistema di caricamento dei rifiuti sanitari direttamente alle tramogge indipendente dal sistema di caricamento con carroponete gestito da Accam; concessione nuove aree (art. 9) a fronte dell'impegno di [Omissis] a di realizzare intervento di adeguamento della fognatura per collettamento acque di prima pioggia.

#### 4. CONFERIMENTI

- A. CONV2018 (art. 5): obbligo di [Omissis] a di conferire un quantitativo minimo garantito (QMG) di t. 12.000/anno di rifiuti ospedalieri in contenitori riutilizzabili a € 171/t. (*obbligo di Accam di riceverli: deve assicurare capacità di recupero costante e non inferiore a t. 38,5/giorno; con ADD2020 si precisa che, in caso di mancata capacità di recupero per motivi diversi dal Fermo Termovalorizzatore, si computa comunque un quantitativo di t. 38,5/giorno al fine del raggiungimento del QMG*); facoltà di [Omissis] a di conferire un ulteriore quantitativo di t. 4.000/anno di rifiuti ospedalieri in contenitori riutilizzabili a € 171/t. (*nessun obbligo di Accam di riceverli*); facoltà di [Omissis] a di conferire un quantitativo di t. 11.500/anno di Rifiuti Speciali a € 95/t. (*obbligo di Accam di riceverli: deve assicurare una capacità di recupero costante e non inferiore a t. 220/settimana, egualmente ripartite su sei giorni, con due linee di marcia*).
- B. ADD2020: facoltà di [Omissis] a (art. 2) di raggiungere il QMG tramite il conferimento di t. 200/mese di rifiuti ospedalieri in contenitori monouso; regolamentazione del mancato funzionamento di una linea (art. 5); conferma dei prezzi di convenzione per il conferimento dei rifiuti ospedalieri fino al 31/12/23, incremento fino a un massimo del 10% per l'anno 2024, e poi adeguamento di anno in anno sulla base di indice ISTAT-FOI (art. 8.4); facoltà di [Omissis] a (art. 7) di conferire un quantitativo di t. 20.000/anno di rifiuti speciali (*obbligo di Accam di riceverli: deve assicurare una capacità di recupero costante e non inferiore a t. 476/settimana per il 2020 e a t. 455/settimana per gli altri anni, con penali a carico di Accam*), a un prezzo pari a € 115/t. nel periodo 1/4/20-31/12/22, incrementato fino a un massimo

del 10% per l'anno 2023 e poi adeguato di anno in anno sulla base di indice ISTAT-FOI (art. 8.9).

- C. ADD2021: obbligo di Accam (art. 3.1) di ricevere fino a t. 16.000 di rifiuti ospedalieri in contenitori riutilizzabili ai prezzi di cui al precedente p.to I (t. 12.000/anno come QMG: apparente limitazione); disponibilità (*sic*) di Accam (art. 4.1) a ricevere non meno di t. 3.000/anno per il 2021 e t. 5.500/anno negli anni successivi (di cui t. 5.000 come QMG) di rifiuti ospedalieri in contenitori monouso, incrementabili, su richiesta di Accam (art. 4.2), fino a t. 7.500/anno, a un prezzo pari a € 280/t. dall'1/1/21.

Si segnala ad ogni modo che allo stato non sono determinate le passività di Accam (e del cessionario di azienda) per penali collegate ad inadempimenti della Società o altre poste risarcitorie e che attualmente sono in corso trattative per la definizione delle reciproche posizioni. In ogni caso, il raggiungimento di un accordo che regoli le reciproche posizioni e che sia coerente con le previsioni del PEF dell'Operazione è di per sé idoneo ad azzerare il rischio collegato al presente tema.

### 3. DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA

#### 3.1. Rapporti con istituti bancari

La Società ha dichiarato di non aver indebitamento bancario derivante da rapporti bancari (contratto di finanziamento a medio e/o lungo termine nonché linee di credito a breve termine).

La circostanza è confermata dal bilancio al 31/12/18 che evidenzia la composizione dell'indebitamento sostanzialmente da “*debiti verso fornitori*”.

#### 3.2. Cauzioni

Nella *Data Room* sono stati messi a disposizione le cauzioni assicurative previste dai contratti di appalto a garanzia delle obbligazioni assunte.

Le condizioni generali di tali polizze non hanno evidenziato criticità o rischi collegati al trasferimento dell'azienda.

Tra la documentazione messa a disposizione vi è la cauzione emessa dalla società OMISSIS a favore di Regione Lombardia, come richiesto dal Decreto n. 9271 del 5/11/15, per un importo di € 902.471,71. Si segnala, tuttavia, che con Decreto n. 2245 del 20/2/18 la Regione Lombardia ha approvato una modifica non sostanziale della autorizzazione rilasciata nel 2015, specificando di rideterminare in € 688.301,21 l'ammontare totale della fideiussione che la Società deve prestare a favore dell'Autorità competente.

#### 3.3. Altri rapporti

Nella *Data Room* è stata messa a disposizione (cartella 3.5 dell'invio del 7/4/21) documentazione relativa a erogazioni da parte di [Omissis].

Da un estratto del bilancio 2018 si evince che l'erogazione sarebbe stata concessa ai sensi della l. n. 441/1987 per la realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti della Società e altre opere di supporto, quali il potenziamento dei carriponte.

Al 31/12/18 residuava un credito della Società per ulteriori € 83.171,00. Secondo le informazioni messe a disposizione, nel 2019 tale quota non sarebbe stata ancora erogata, mentre le somme ricevute ammontavano a € 133.064,00.

Si precisa che la l. n. 441/87 (che ha convertito il d.l. n. 361/87) descrive le erogazioni della [Omissis] come fondate su un rapporto di mutuo.

Nella *Data Room* è presente un prospetto sui contributi pubblici ricevuti per progetti speciali (digitalizzazione P.A., *smart working* e formazione continua); su tali contributi, non si hanno commenti.

#### 4. LICENZE - AUTORIZZAZIONI

*4.1. Permessi, licenze, concessioni, approvazioni o autorizzazioni amministrative necessari all'Azienda per lo svolgimento della propria attività.*

##### **a) L'A.I.A.**

Accam svolge l'attività di incenerimento di rifiuti in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rinnovata con **d.d.u.o. 9271 del 5/11/15** e successivamente aggiornata con **d.d.s. n. 2245 del 20/2/18** (entrambi gli atti sono stati messi a disposizione dalla Società e caricati nella *Data Room*).

Il riesame della suddetta Autorizzazione – essendo l'impianto di Accam certificato secondo il regolamento ISO 14001 – dovrà essere effettuato entro i termini indicati dall'art. 29-*octies*, cc. 3, 4 e 8, del d.lg. n. 152/06 e quindi:

- entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio dall'ultimo decreto di riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione.

Si evidenzia al riguardo che, in data 17/8/18, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione di Esecuzione della Commissione UE 2018/1147/UE del 10/8/18 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le attività di trattamento rifiuti. Cosicché **la data di scadenza dell'A.I.A. deve intendersi al prossimo 17/8/22.**

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 29-*nonies*, c. 4, del d.lg. n. 152/06 «*Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore **ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale***». I predisponendi accordi negoziali dovranno, pertanto, debitamente tenere in considerazione detto elemento.

In relazione all'ambito di applicabilità dell'Autorizzazione rilasciata ad Accam, si rappresenta che nel **d.d.s. n. 2245 del 20/2/18** è espressamente previsto che l'A.I.A. sostituisce a ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva: (i) la normativa emanata in attuazione della direttiva 2012/18/UE (d.lg. 26/6/15, n. 105, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate



sostanze pericolose) e (ii) le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra.

Quanto al *sub (i)*, la Società ha caricato nella *Data Room* uno studio avente ad oggetto “**Verifica assoggettabilità d.lgs. n. 105/2015 (Seveso III)**” (prot. Accam 2502/19), nel quale lo studio Maggioni – sulla base delle informazioni fornite dalla Società – sembra escludere l’assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla normativa di recepimento della direttiva 2012/18/UE della sola attività che lo studio ha esaminato tra quelle svolte presso l’impianto di Accam. Non è chiaro, pertanto, se si tratta di conclusione estendibile all’intera attività svolta presso l’impianto. A tale riguardo si ritiene necessario richiedere alla società incaricata delle valutazioni tecnico ambientali di svolgere i più opportuni approfondimenti, al fine di avere contezza dell’eventuale necessità, per la piena operatività dell’impianto di Accam S.p.A., di acquisire ulteriori autorizzazioni.

Quanto al *sub (ii)*, Accam ha fornito nella *Data Room* copia della **Deliberazione n. 28/13** adottata dal Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE e Supporto Gestione delle Attività di Progetto Protocollo di Kyoto. Dal documento in analisi risulta che l’impianto di Accam, espressamente contemplato nell’elenco dell’Allegato A alla deliberazione, è sottratto alla disciplina del d.lg. n. 30/13. Cosicché Accam – sollevata dagli obblighi/adempimenti derivanti dalla disciplina di cui si discute – sembrerebbe essersi limitata (sulla scorta di quanto si dirà meglio *infra*), negli anni, a effettuare un aggiornamento annuale della comunicazione sull’esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso, ai sensi dell’art. 2, c. 2, del d.lg. n. 30/13. Nella *Data Room* è stata, infatti, fornita esclusivamente la comunicazione compilata dalla Società nell’anno 2020 e relativa ai dati del 2019. In relazione all’argomento in analisi, si evidenzia altresì che il d.lg. n. 30/13 è stato recentemente abrogato dal d.lg. n. 47/20, il quale non riproduce le disposizioni volte ad escludere gli impianti di incenerimento recate dai cc. 2, 3 e 4 dell’art. 2, della disciplina previgente. Al punto 5 dell’Allegato I del nuovo decreto si afferma, tuttavia, che «*Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incenerimento di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra*». In base alla sopravvenuta normativa, dunque, per ottenere l’esclusione dall’*Emission Trading System* (ETS) si dovrà provare che i rifiuti speciali non pericolosi in ingresso nell’inceneritore derivino da impianti che trattano per più del 50% rifiuti urbani. A tale riguardo si ritiene necessario richiedere alla società incaricata delle valutazioni tecnico ambientali di svolgere i più opportuni approfondimenti.

Si segnala, inoltre, che:

- dalla relazione finale di ARPA del 13/12/19 emerge, quale criticità, la gestione delle tempistiche del deposito temporaneo e di gestione della frazione umida non coerente con la normativa e l'autorizzazione in essere e quali inottemperanze la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'azienda non conforme ai contenuti del d.lg. n. 152/06. Si consideri a tale riguardo che l'inadempimento anche di una sola delle condizioni che giustificano e legittimano il deposito temporaneo comporta l'applicabilità delle sanzioni previste per l'abbandono dei rifiuti (deposito incontrollato) e per la gestione non autorizzata di cui all'art. 256 del d.lg. n. 152/06;
- l'A.I.A. contiene una serie di specifiche e particolareggiate prescrizioni il cui mancato rispetto comporta non solo l'applicazione di sanzioni pecuniarie ma anche la perdita del titolo autorizzativo.

Si ritiene necessario, dunque, in relazione al rispetto delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. nonché della disciplina in materia di deposito dei rifiuti, di (i) ottenere una dichiarazione di garanzia nel contratto; (ii) richiedere alla società incaricata delle valutazioni tecnico ambientali di svolgere i più opportuni approfondimenti.

Sempre in relazione all'A.I.A., la Società ha, infine, messo a disposizione copia dell'**Appendice n. 5 a polizza n. 523948 OMISSIS S.P.A. e relativa Comunicazione di trasmissione**. Si tratta dell'adeguamento della polizza fideiussoria a seguito del rinnovo e successivo aggiornamento dell'A.I.A.. Nel documento, infatti, si legge: *“La presente polizza copre anche le modifiche introdotte al Decreto 9271 del 05/11/2015 dall'atto D.D.S. 2245 del 20/02/2018 rilasciato dalla Regione Lombardia. Resta fermo l'importo di cui all'appendice 3 del 14/01/2016 e l'impegno già prestato con appendice n. 4 del 15/02/2016.”*

L'importo della garanzia prestata NON risulta, tuttavia, essere stato adeguato (in riduzione). Va, pertanto, valutata l'opportunità per la *Newco*, a seguito dell'Operazione, di procedere in tal senso, al fine di evitare il pagamento di un premio più oneroso.

### **b) La licenza di officina elettrica**

Nella *Data Room* è stata, poi, fornita copia della **Licenza di officina elettrica** originariamente rilasciata ad Accam nel 2012.

Al riguardo si evidenzia che in seguito all'ottenimento di licenza di officina elettrica e la messa in esercizio dell'impianto, il proprietario ha l'obbligo di:

- i) compilare il registro di produzione, registrando giornalmente la lettura dei contatori - possibile anche su base settimanale o mensile;
- ii) pagare annualmente il diritto di licenza;
- iii) comunicare entro la data di 30 giorni le variazioni societarie;

- iv) presentazione della dichiarazione annuale di consumo sul sito dell'agenzia delle Dogane.

A fronte dell'Operazione, dunque, ed **entro il termine di 30 giorni** dovrà essere data comunicazione all'Agenzia delle Dogane delle variazioni societarie.

Più nello specifico, con telex n. 1162 del 15/10/07, il Dipartimento Centrale dell'Agenzia delle Dogane ha previsto che «*Nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, a seguito di modifiche societarie, quali fusioni per incorporazione, cessioni di rami d'azienda, modifiche della denominazione o della ragione sociale o della sede legale, le ditte titolari di licenze, codici identificativi, autorizzazioni connesse all'esercizio di attività di produzione, distribuzione, acquisto e vendita di tali prodotti, ricadenti in più ambiti territoriali, richiedono che sia consentito il proseguimento delle attività in corso senza soluzione di continuità, utilizzando temporaneamente le pregresse licenze e autorizzazioni al fine di poter provvedere, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti di voltura, ai conseguenti adempimenti fiscali. Al riguardo, per uniformità di comportamento, si dispone che d'ora in avanti le richieste in parola, corredate della documentazione attestante la modifica societaria che si sta ponendo in essere e nelle quali dovranno essere esplicitati gli ambiti territoriali interessati, nonché indicati gli effetti sulle scadenze degli adempimenti fiscali (rate d'acconto, conguaglio e presentazione della dichiarazione di consumo), siano presentate, all'Ufficio delle Dogane o all'Ufficio tecnico di finanza, nella cui competenza territoriale è stata eletta la sede legale della ditta istante. Sarà quest'ultimo a pronunciarsi sulla richiesta avanzata, dandone notizia, per il tramite della sovraordinata Direzione Regionale, agli altri uffici sul territorio interessati, ai quali provvederà a fornire le necessarie modalità operative sulla tenuta delle contabilità nella fase transitoria. Ovviamente, la concessione all'utilizzo temporaneo di licenze ed autorizzazioni fiscali è limitata al tempo strettamente necessario al perfezionamento delle volture, laddove non sia possibile provvedervi con immediatezza*».

27

Si segnala, infine, che non è stata caricata nella *Data Room* documentazione a comprova del puntuale rispetto da parte della Società degli ulteriori adempimenti periodici richiesti e sopra indicati. Non si ha, ad ogni modo, neppure evidenza di contestazioni specifiche sul punto da parte dell'Agenzia delle Dogane.

### **c) Altri certificati/licenze/autorizzazioni**

Nella *Data Room* Accam ha altresì fornito copia di:

- **Certificato di prevenzione incendi:** CPI valido fino al 6/8/24.
- **Certificato n. 27402 UNI ISO 45001:2018:** valido fino al 24/7/22;
- **Certificato n. 14359 UNI EN ISO 14001:2015:** valido fino al 9/6/21. Nella cartella di aggiornamento 4.3 (invio 21/4/21) viene caricata proroga del Certificato fino al 30/9/21. **L'audit di rinnovo dovrà essere effettuato entro il 15/9/21;**

- **Permesso di costruire n. 84/04 e relativa istanza:** titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Busto Arsizio per la copertura della stazione di trasferimento dei rifiuti ingombranti. Condizioni particolari:
  - Autorizzazione da parte della Provincia di Varese;
  - Rispetto delle condizioni ARPA espresse nella conferenza di servizi del 24/2/06;
  - Perfezionamento notarile atto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/7/04.

Nella *Data Room* non si è rinvenuta documentazione a conferma dell'inizio dei lavori entro 10 mesi dal rilascio del titolo edilizio da parte del Comune nonché del rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Non si ha, ad ogni modo, anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, evidenza nella *Data Room* di specifiche contestazioni sul punto da parte degli Enti competenti.

\*\*\*

Fermo restando quanto sopra evidenziato in relazione alle risultanze dell'analisi della documentazione fornita da Accam nella *Data Room*, si evidenzia altresì quanto segue:

- non è stata fornita dalla Società documentazione in relazione allo stato attuale del terreno in cui sorge l'impianto. Dalle conclusioni del *report* tecnico-ambientale – al quale in merito si rinvia – si evince che, pur non essendo stato rilevato un generalizzato superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) legislativamente previste, esistono talune criticità che potrebbero comportare, a seguito dei dovuti approfondimenti, un onere di bonifica della porzione di suolo interessata. Si ricorda al riguardo che vige nel nostro ordinamento il principio del “*chi inquina paga*” ma che gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente (ai sensi degli articoli 250 e 252, c. 5, del d.lg. n. 152/06). Di conseguenza, il proprietario, anche qualora non coincida con il responsabile dell'inquinamento e/o allorquando questi non sia identificabile - finisce comunque per essere il soggetto gravato dal punto di vista economico, poiché l'Ente pubblico che ha provveduto all'esecuzione dell'intervento può recuperare le spese sostenute nei limiti del valore dell'area bonificata, anche in suo pregiudizio. L'onere di provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza finisce, dunque, per ricadere sul proprietario incolpevole se quest'ultimo intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area di onere reale e di privilegio speciale immobiliare, salva l'azione di regresso nei confronti del responsabile dell'inquinamento. Azione, quest'ultima, che – in considerazione

delle difficoltà finanziarie di Accam – appare difficilmente esperibile. Quanto rappresentato (seppure in via ipotetica) dal *report* ambientale costituisce, quindi, un aspetto di criticità da tenere in debita considerazione nell'ambito dell'Operazione. Si raccomanda di verificare la piena operatività delle polizze assicurative per disastro ed inquinamento ambientale (di cui alla sezione 10) e l'opportunità di adeguarne massimali.

- Dalla documentazione presente nella *Data Room* risulta che Accam ha effettuato delle analisi ambientali (anche sui parametri chimici e microbiologici) dell'attività presso l'impianto, tuttavia non è stata fornita copia di tale documentazione cosicché non è stato possibile valutare compiutamente gli eventuali profili di rischio connessi all'esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose (che possono costituire fonte di responsabilità civile, amministrativa e penale per il datore di lavoro). In generale, si consideri che, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, il datore di lavoro è responsabile dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori e, sulla base di tale norma, può essere ritenuto responsabile, anche penalmente, per i danni causati ai lavoratori dall'esposizione all'amianto e ad altre sostanze pericolose. Inoltre, ai sensi del d.lg. n. 81/08 (artt. da 248 a 265), *i*) la presenza di amianto sul luogo di lavoro è consentita solo laddove lo stesso non sia degradato e non inquina l'atmosfera con agenti cancerogeni *ii*) in ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie a mettere in sicurezza l'eventuale amianto presente sul luogo di lavoro. La violazione di tali norme o, in generale, l'evidenziarsi di patologie nei lavoratori riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro implica tra le altre cose, per quest'ultimo, l'insorgere di responsabilità di carattere penale. A ciò si aggiunga che nelle conclusioni del *report* tecnico-ambientale si legge «*Si ritiene opportuno comunque consigliare i dovuti approfondimenti circa le possibili passività eventualmente interferenti con tali attività. **Se infatti per il nuovo impianto, vista la data di costruzione è possibile escludere la presenza di materiali contenenti amianto altrettanto non è possibile fare per le vecchie strutture e per possibili elementi impiantistici eventualmente ancora presenti.** Si tenga inoltre conto dei costi connessi alla gestione delle coibentazioni con fibre artificiali vetrose che comportano modalità di intervento specifiche e che, nel caso delle fibre ceramiche refrattarie, presenti con elevata probabilità nei forni di combustione, richiederebbero l'adozione di presidi e modalità operative analoghe a quelle previste per l'amianto con i conseguenti costi che, sebbene al momento non sono valutabili, possono risultare di entità molto significativa. Si consideri inoltre che anche la gestione dei materiali da demolizione potrebbe determinare costi superiori a quelli di normali macerie in quanto queste potrebbero risultare potenzialmente affette da contaminazioni legate alle attività specifiche dell'impianto».*

#### 4.2. Copia di ogni eventuale certificazione, sopralluogo, verifica, audit, o test di natura ambientale riferibile all'Azienda e ai relativi beni o attività

Nei confronti della Società, negli anni – come risulta dall'analisi della documentazione presente nella *Data Room* e afferente ad *audit*/verifiche/sopralluoghi effettuati da Certiquality e da ARPA dal 2017 ad oggi –, sono state irrogate una serie di sanzioni pecuniarie (di carattere contravvenzionale e/o amministrativo) per violazione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A..

Si segnala, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **verbale ARPA (prot. 7145/17 del 14/12/17):** con cui l'Autorità, in relazione al sopralluogo effettuato in data 31/10/17 nel corso del quale si rilevava il «*Superamento del limite alle emissioni in atmosfera fissato al capitolo E.1.1 Tabella E.1 punto B per il CO (monossido di carbonio)*» ammette Accam al pagamento di sanzione amministrativa (per un importo pari a € 6.500,00) ad estinzione della contravvenzione rilevata;
- **verbale ARPA del 2020:** con cui l'Autorità, in relazione alla verifica ispettiva effettuata in data 30/12/19 nel corso della quale si rilevava una «*Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'azienda non conforme ai contenuti dell'ex art. 183 lett bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.*», ammette Accam al pagamento di sanzione amministrativa (per un importo pari a € 6.500,00) a estinzione della contravvenzione rilevata.

30

In riscontro alla seconda richiesta di integrazione documentale (formulata in data 19/4/21) Accam ha confermato che le sanzioni ad oggi irrogate dalle Autorità competenti (e risultanti dalla documentazione fornita) sono state già ottemperate dalla Società con conseguente estinzione del relativo procedimento.

Dalla documentazione presente nella *Data Room* non si ha, tuttavia, evidenza del pagamento di tutte le sanzioni elevate a carico della Società. Si segnala che la mancata effettiva estinzione potrebbe rilevare quale causa di esclusione (anche del cessionario) dalle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80, c. 5, del d.lg. n. 50/16. Va, pertanto, valutata l'opportunità di inserire un'apposita dichiarazione di garanzia in tal senso nel contratto.

Si rileva, infine, l'esistenza – a seguito di segnalazione di notizia di reato da parte di Alfa, di cui si dirà meglio *infra*, sub paragrafo 13 “*Contenziosi?*” – di un'indagine per superamento del limite allo scarico in pubblica fognatura per superamento dei limiti di zinco e azoto nitroso.



## 5. BENI IMMOBILI

### 5.1. Diritti reali

L'unica documentazione messa a disposizione in *Data Room* relativa ai diritti reali della Società consiste in una visura catastale aggiornata al 9/9/20, da cui risultano i seguenti diritti reali:

#### 1. Immobili siti nel Comune di BUSTO ARSIZIO (Codice B300) sezione di BORSANO - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			IN CARICO		Diritti ed oneri Reali
	Foglio	Particella	Sub.	Dal	Al	
1	9	1360		22/12/2003	07/08/2015	Proprieta' per 1/1
2	9	5416		22/12/2003	27/04/2015	Proprieta' per 1/1
3	9	5413		22/12/2003		Proprieta' per 1/1
4	9	5414		22/12/2003	27/04/2015	Proprieta' per 1/1
5	9	5415		22/12/2003		Proprieta' per 1/1
6	9	685		14/07/2010	26/03/2015	Proprieta' superficiaria per 1/1
7	9	5417		26/03/2015	28/02/2018	Proprieta' superficiaria per 1/1
8	9	5418		26/03/2015		Proprieta' superficiaria per 1/1
9	9	5439		07/08/2015	07/08/2015	Proprieta' per 1/1
10	9	5438		07/08/2015		Proprieta' per 1/1

#### 2. Immobili siti nel Comune di BUSTO ARSIZIO (Codice B300) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				IN CARICO		Indirizzo	Diritti ed oneri Reali
	Sez.urb.	Foglio	Particella	Sub.	Dal	Al		
1	BO	7	5011	509	08/07/2010		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' superficiaria per 1/1
2	BO	7	5011	513	08/07/2010		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' superficiaria per 1/1
3	BO	7	5011	512	08/07/2010		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' superficiaria per 1/1
4	BO	7	5011	511	08/07/2010		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' superficiaria per 1/1
5	BO	7	5011	510	08/07/2010		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' superficiaria per 1/1
6	BO	7	5011	508	08/07/2010		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' superficiaria per 1/1
7	BO	7	5011	507	08/07/2010		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' superficiaria per 1/1
8	BO	7	5011	506	08/07/2010		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' superficiaria per 1/1
9	BO	7	5011	502	14/07/2010		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' superficiaria per 1/1
10	BO	7	5011	504	14/07/2010		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' superficiaria per 1/1
11	BO	7	5011	505	14/07/2010		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' superficiaria per 1/1
12	BO	7	5011	503	14/07/2010		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' superficiaria per 1/1
13	BO	7	5439		07/08/2015		VIA ARCONATE n. 121	Proprieta' per 1/1

31

Non risulta chiara l'effettiva consistenza dei diritti reali in capo alla Società, soprattutto in relazione a quanto rilevato qui di seguito con riferimento al contratto di locazione sottoscritto con il Comune di [Omissis] in data 28/2/18 (di seguito, il “**Contratto di Locazione**”).

È stata richiesta la relazione ventennale notarile sulla Società, che non è ancora stata fornita.

### 5.2. Contratto di Locazione

In data 28/2/18 la Società e il Comune di [Omissis] hanno sottoscritto il Contratto di Locazione, avente ad oggetto l'area posta nel Comune di Busto Arsizio, frazione Borsano, su cui insiste l'impianto di proprietà della Società, area individuata nei Registri Censuari come segue:

**Catasto Terreni** - foglio di mappa 7, foglio logico 9:—————  
**mappale 5011** di ettari 5.10.20, ente urbano, senza redditi (derivante dalla fusione dei mappali 5011, 871, 676, 677, 873 e 683, in esito alla denuncia di cambiamento relativa al tipo mappale n.147274.1/2010 registrata all'Agenzia del Territorio di Varese in data 12 maggio 2010)—————  
**mappale 5417** di are 9.80 rd.euro 1,01 ra.euro 0,30————— (derivante dal mappale 685, in esito al frazionamento registrato all'Agenzia del Territorio di Varese il 26 marzo 2015 prot.n.VA0053944)—————  
COERENZE in unico corpo: a nord mappali 5415, 5413, 5125, 5126, 425, 426, 848; ad est mappali 5438 e 5439; a sud mappali 2045, 3390, 674, 5013, 678, 679, 680 868, 681 e strada; ad ovest strada e mappali 5415 e 5413.—————

Con la sottoscrizione del Contratto di Locazione, la Società e il Comune di [Omissis] risolvevano consensualmente l'atto di costituzione del diritto di superficie del 14/7/10, avente ad oggetto i medesimi terreni (di seguito, "**Atto di Superficie**").

Nella visura catastale di cui al precedente paragrafo, risultano ancora in essere proprietà superficiali in capo alla Società, pur a fronte della cessazione dell'Atto di Superficie e della sua sostituzione con il Contratto di Locazione.

Il Contratto di Locazione aveva una durata originariamente fissata dal 1°/1/16 al 31/12/21. Con successivo accordo modificativo del Contratto di Locazione sottoscritto in data 9/6/20:

- a) è stata modificata la durata del Contratto di Locazione prorogandone gli effetti sino al 31/12/25, con espressa esclusione del tacito rinnovo alla scadenza;
- b) è stata introdotta una clausola di recesso anticipato del Contratto di Locazione a favore del Comune di [Omissis] "*a fronte dell'approvazione di ulteriori provvedimenti relativi all'utilizzo di terreni di proprietà comunale ovvero in relazione alle vicende societarie che potrebbero interessare Accam S.p.A.*".

Oltre a quanto sopra, il Contratto di Locazione prevede:

- a) un canone annuale di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), con adeguamento ISTAT ogni due anni al 75%;
- b) un obbligo in capo alla Società di (i) effettuare un costante monitoraggio dell'impatto ambientale derivante dalla presenza dell'Impianto e di (ii) mantenere



- la fascia di verde arborato lungo il perimetro dei terreni oggetto del Contratto di Locazione;
- c) un obbligo, in capo alla Società, alla scadenza del Contratto di Locazione, anche anticipata, di riconsegnare i terreni al Comune di Busto Arsizio, previa loro rimessa in pristino quanto a ogni opera, manufatto o installazione realizzata dalla Società, anche anteriormente alla sottoscrizione dell'Atto di Superficie, oltre a ogni addizione o miglioria che il Comune di Busto Arsizio non decida di mantenere e rilevare, in ogni caso senza sostenimento di onere alcuno a titolo di indennità. Oltre a ciò, in questo caso la Società ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, nel termine di un anno dalla richiesta del Comune di Busto Arsizio, ogni più adeguato intervento volto al ripristino delle condizioni di consegna dei terreni eliminando ogni residuo pericoloso o non pericoloso e ogni possibile fonte di inquinamento che sia conseguenza diretta o indiretta della gestione dell'Impianto, attraverso una completa bonifica del suolo e del sottosuolo, provvedendo ad accantonare le risorse necessarie;
  - d) il diritto del Comune di [Omissis] di risolvere il Contratto di Locazione nel caso di (i) utilizzo dei terreni da parte della Società per una destinazione diversa da quella definita nello statuto della Società, (ii) mancato pagamento da parte della Società di tre rate di canone e (iii) mancato adempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera b);
  - e) il diritto di prelazione a favore della Società sull'acquisto dei terreni nel caso in cui il Comune di [Omissis] intenda cedere i predetti terreni.

### 5.3. Comodato/concessione [Omissis]

La Società ha concesso a [Omissis] in comodato d'uso i terreni di cui è locataria dal Comune di [Omissis] e sui quali insiste il termovalorizzatore di cui la Società stessa è titolare. Nella medesima convenzione è previsto che [Omissis] conferisca alla Società rifiuti ospedalieri dietro pagamento di corrispettivo. Su detti terreni [Omissis] ha costruito un impianto di sanificazione che gestisce. Alla cessazione della convenzione, il cui termine è attualmente fissato al 31/12/25, con impegno della Società di richiedere una proroga al Comune di [Omissis] fino al 31/12/27, [Omissis] procederà alla rimozione dell'impianto di sanificazione a suo esclusivo carico. Si rileva che, dalla documentazione messa a disposizione, è emersa la volontà del Comune di [Omissis] di imporre lo spegnimento del termovalorizzatore entro il 2027, con conseguente possibilità di negoziare nuove condizioni circa l'utilizzo dei terreni nel periodo tra il 2025 e il 2027.

## 6. BENI MOBILI

Dall'esame della documentazione presente in *Data Room*, è stata rilevata la presenza di un solo contratto con [Omissis] S.p.A. avente ad oggetto un noleggio a lungo termine di un autoveicolo (BMW serie 2) in uso al Direttore Generale, avente durata 36 mesi dal 14/7/20 e un canone mensile di € 750,00 (settecentocinquanta/00).

Le condizioni generali di contratto di tale noleggio prevedono una clausola risolutiva espressa a favore di [Omissis] nel caso di “*mutamento della maggioranza dei soci nel caso in cui il Cliente sia una società di persone, significativi mutamenti nella composizione del capitale sociale nel caso in cui il Cliente sia una società di capitali, cessione o affitto dell'azienda o di ramo d'azienda del Cliente, conferimento dell'azienda o di ramo della azienda del Cliente in altra azienda, scissione e/o fusione della società del Cliente*”.

Sarà dunque necessario l'ottenimento della preventiva autorizzazione di [Omissis] al trasferimento del contratto.

## **7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

La Società ha dichiarato di non essere titolare di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale.

## 8. INFORMATION TECHNOLOGY

Sono stati messi a disposizione due file di elenchi contenenti gli *hardware* e i *software* in uso presso la Società, oltre che un documento riepilogativo della struttura architettonica IT della Società.

## 9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Società ha messo a disposizione in *Data Room* i seguenti documenti:

N°	Sezione della Relazione	Rif. Documento	Tematica
1	9	Informativa dipendenti ai sensi art. 13 REG. UE 2016_679 - 2021	Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai dipendenti ai sensi dell'art. 13 del GDPR
2	9	Informativa <i>privacy</i> per dipendenti in <i>smart working</i> (integrazione)	Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai dipendenti in <i>smart working</i> ai sensi dell'art. 13 del GDPR
3	9	Nomina Referente <i>Privacy</i>	Nomina dei referenti <i>privacy</i>
4	9	Nomina Amministratore di Sistema	Nomina dell'amministratore di sistema (ADS) ai sensi del provvedimento del Garante <i>privacy</i> del 27/11/08
5	9	Informativa <i>privacy</i> visitatori - 2021	Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai visitatori ai sensi dell'art. 13 del GDPR
6	9	Informativa <i>privacy</i> GDPR <i>ex</i> Reg. UE 2679 16 per fornitori	Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai fornitori ai sensi dell'art. 13 del GDPR
7	9	P.01-GPDR Procedura gestione <i>e-mail</i> rev01 sett19	Procedura per la Gestione <i>e-mail</i> in caso di assenze temporanee o prolungate
8	9	P.02-GDPR Procedura Cancellazione sicura delle informazioni rev00 sett18	Procedura per la Gestione cancellazione sicura delle informazioni

9	9	REGOLAMENTO INFORMATICO INTERNO rev00 sett18	Regolamento aziendale sull'utilizzo della strumentazione in dotazione (PC, accesso a internet, e-mail, ecc.)
10	9	MANUALE SISTEMA DI GESTIONE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	Manuale volto a definire i requisiti per un sistema di gestione e protezione dei dati personali in <i>compliance</i> al Regolamento UE 2016/679
10.1	9	All. 1 - Raccordo punti - norma rev00 sett18	Documento di raccordo dei paragrafi del Manuale sul sistema di gestione con i riferimenti normativi del GDPR
10.2	9	All. 2 – Registro dei Trattamenti rev02 marzo 2021	Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR
10.3	9	All. 3 - Pianta Organica rev 15 luglio	Organigramma aziendale
10.4	9	All. 4 - Politica per la protezione dei dati rev.01 ago19	Documento che illustra la politica per la protezione dei dati
10.5	9	All. 5 – <i>Policy</i> gestione <i>data breach</i> (rev.01 - 20-01-2021)	<i>Policy</i> sulla gestione delle violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 del GDPR

38

La mera analisi documentale non rileva elementi di criticità.

Si segnala, con riferimento al “*Manuale sistema di gestione protezione dei dati personali*”, l’opportunità di verificare appena possibile la documentazione di supporto delle periodiche “... *verifiche indipendenti della sicurezza al fine di adeguare la propria infrastruttura in maniera adeguata all’evoluzione del contesto tecnologico e delle relative minacce*”.

## 10. POLIZZE ASSICURATIVE

Nella *Data Room* la Società ha messo a disposizione anche la documentazione inerente le polizze assicurative:

Le polizze esaminate sono quelle indicate nella seguente tabella

N. documento	Compagnia / n. polizza	Oggetto	Massimale	Premio
6481	OMISSIS	RCO/RCT	Non noto	€ 1.636,56
6633	OMISSIS	Contratti di assicurazione Malattia e Assistenza per aziende - Infezione da Covid-19	Non noto	€ 207,00
6769	OMISSIS	Responsabilità Civile degli Amministratori, della Società e del Datore di lavoro	€ 100.000,00 (per costi ripristino reputazione) € 250.000,00 (per imposte e remunerazione del dipendente e contributi sociali)	€ 12.506,18
7115	OMISSIS	Polizza Cumulativa veicoli a motore	€ 15.000,00	€ 1.300,00

7116	OMISSIS	Polizza Rca e rischi diversi auto	€ 7.290.000,00 per sinistro	€ 351,00
7189	OMISSIS	Polizza Ambientale	€ 25.000.000,00	€ 31.035,85
7190	OMISSIS	Tutela Legale / Giudiziaria	€ 480.000,00	€ 13.000,00
7191	OMISSIS	RCO / RCT	RCT: € 5.000.000,00 RCO: € 5.000.000,00 (€ 2.500.000,00 per infortunato)	€ 6.418,13
7192	OMISSIS	Polizza Infortuni (cariche sociali) <b>Scaduta</b>	Morte: € 200.000,00 Invalidità permanente: € 300.000,00	€ 650,00

L'analisi delle polizze non ha rivelato particolari criticità; la lettura delle condizioni generali (quando messe a disposizione in *Data Room*) non ha evidenziato la presenza di clausole ostative al trasferimento dell'Azienda.

In questa sede, ci si limita a segnalare l'opportunità di rivalutare i massimali delle singole garanzie. Inoltre:

- della polizza [*Omissis*] n. 30/178229003 (RCA e rischi diversi auto) mancano le condizioni generali;
- non è chiaro il rapporto tra le polizze [*Omissis*] 01011149C (RCO/RCT) e le polizze [*Omissis*] (010111491C) RCO/RCT (di quest'ultima mancano le condizioni generali).

Quanto alla polizza per la responsabilità ambientale, si segnala che quella in vigore con la compagnia OMISSIS è in scadenza al 31/12/21 (ma con effetto retroattivo al 1/8/00).

L'operatività della polizza è per la “responsabilità ambientale – insediamenti”, disciplinata come segue (art. 23):



*“In caso di inquinamento o di danno ambientale verificatosi durante l’attività svolta nello stabilimento assicurato indicato nella scheda di polizza, **la Società**, fino alla concorrenza del massimale indicato:*

*a) **si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:***

*ü morte e lesioni personali;*

*ü **distruzione e deterioramento materiale di cose;***

*ü interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell’area interessata dall’inquinamento;*

*b) **rimborserà all’assicurato, le spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale. Per gli***

***interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale interni allo stabilimento sarà valido il sottolimito indicato***

***alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.***

*Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/ o di ripristino del danno ambientale.*

*La Società, previa richiesta dell’assicurato e in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del sinistro, può concedere anticipi sulle spese.”*

Per sinistro si intende “L’evento, verificatosi in conseguenza dell’attività assicurata, durante il periodo di assicurazione e successivamente alla data di retroattività, che cagiona l’inquinamento e/ o un danno ambientale da cui può derivare alternativamente o congiuntamente:

a) l’obbligo giuridico di procedere agli interventi di bonifica

b) l’obbligo giuridico di procedere agli interventi di ripristino del danno ambientale

c) la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’assicurato, durante il periodo di assicurazione, per inquinamento e/ o danno ambientale che abbia avuto origine dopo la data di retroattività”

Il massimale è di € 25.000.000,00 per la responsabilità ambientale (con scoperto del 10%, da un minimo di € 50.000,00 a un massimo di €500.000,00).

Per le spese di bonifica, vige un sottolimito di € 1.250.000,00 (con scoperto del 10%, da un minimo di € 50.000,00 a un massimo di €500.000,00).

L’eventuale inquinamento ambientale ai terreni del Comune (ed i conseguenti obblighi di bonifica) paiono ricompresi nell’operatività, seppure con il sottolimito sopra indicato.

**11. PERSONALE**

*11.1. CCNL applicati*

- **Dirigenti Confservizi**
- **Utilitalia servizi ambientali**

*11.2. Regolamenti aziendali*

In Accam attualmente risulta vigente:

- il regolamento aziendale del 20/11/19 che disciplina:
  1. Indennità sostitutiva di mensa
  2. Servizi minimi in occasione scioperi
  3. Vestiario
  4. Permessi retribuiti visite mediche personali e malattie figli
  5. Assenza per indisposizione
  6. Ferie
  7. ROL
  8. Banca delle ore
  9. Lavoro a domicilio
  10. Rimborso spese al personale
  11. Distribuzione e archiviazione
  12. Accordi confermati
  13. Precisazioni su orario di lavoro
- Inoltre, nel predetto regolamento si dà atto che vengono confermati i recedenti accordi:

Accordo	Materie regolate
1) accordo sindacale 11/10/01:	- concordato che le ore utilizzate dai dipendenti per effettuare <b>accertamenti sanitari aziendali</b> al di fuori del proprio orario di servizio vengono considerate ore a recupero.
2) accordo sindacale 10/4/01:	- concordato che, essendo eliminata la figura di fattorino/autista, i dipendenti <b>utilizzino il proprio mezzo o il mezzo aziendale in caso di esigenze di servizio</b> , preventivamente autorizzati con appositi moduli e assicurati con polizza adeguata.
3) accordo sindacale 23/9/03:	- concordato che anche un minuto di <b>ritardo</b> oltre il periodo di flessibilità in entrata o di un minuto di

Accordo	Materie regolate
	<p>anticipo prima del termine di servizio, comporta la trattenuta di un quarto d'ora sullo stipendio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- concordato che il periodo di <b>flessibilità</b> in entrata sia recuperato direttamente per intero nella stessa giornata di lavoro.</li> </ul>
4) accordo sindacale 12/12/05:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concordato l'applicazione dell'istituto della <b>reperibilità</b> ai dipendenti incaricati ai controlli delle emissioni.</li> </ul>
5) accordo sindacale 17/12/07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concordato l'applicazione dell'istituto del <b>distacco</b> per la gestione dell'impianto.</li> </ul>
6) accordo sindacale 12/12/10:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- permesso amministrativo per uscire alle 12.00 in occasione della vigilia di <b>Natale e Capodanno</b> (salvo esigenze lavorative particolari);</li> <li>- permesso di svolgere orario continuato nel mese di <b>agosto</b> per i dipendenti ufficio tecnico ed amministrativo;</li> <li>- possibilità di <b>recuperare le ore di straordinario</b> effettuate nell'anno e poste a recupero, entro il 31/3 dell'anno successivo;</li> <li>- riduzione della <b>durata minima del permesso</b> di assenza dal lavoro, ossia da 30 minuti a 15 minuti.</li> </ul>

- Risultano altresì:
  - accordo sindacale 22/12/16 – verbale accordo 38 ore e determinazione turni lavoro
  - ordine servizio 30/10/17 – flessibilità pausa pranzo estesa fino alle ore 14.30

### 11.3. Situazione del personale

#### a) Il direttore generale

In data 11/5/20 è stato assunto con contratto a tempo determinato per 5 anni (scadenza 10/5/25) il nuovo direttore generale con qualifica di dirigente.

OMISSIS

--

Il direttore generale è anche datore di lavoro ai sensi del d.lg. n. 81/08.

**b) Elenco personale**

La Società ha alle dipendenze 18 lavoratori così suddivisi:

Totali	Inquadramento e livello	Distacco in [Omissis]	Part Time	Note
1	Dirigente	OMISSIS		
3	8 Quadri			
2	7° liv A			
6	6° lv. A			
3	5° liv. A			
2	4° liv. A			
1	4° liv. B			
<b>18</b>				

44

Di seguito l'elenco del personale

	RESIDENZA	DATA ASS.	LIV.	MANSIONI	ORARIO	ANNOTAZIONI	variazioni
1	OMISSIS						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

	RESID ENZA	DATA ASS.	LIV.	MANSI ONI	ORARI O	ANNOTAZIO NI	variazion i
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Risulta un lavoratore **interinale** (OMISSIS).

**c) Retribuzioni**

Le retribuzioni sembrano essere generalmente allineate con i minimi contrattuali.

Dall'analisi dei dati, emerge, però, che negli ultimi anni, alcuni dipendenti sono stati promossi.

Di seguito le variazioni con le relative RAL:

	retribuzione base	ind. funz.	Anz.	Anz. conv.	EDR	ad personam	ind. Int. 12 mens.	Ind. ann.l e dir. tec.	totale	nuovo liv.	decorrenza	note
OMISSIS												

Di seguito i totali degli incentivi e ulteriori somme versate ai dipendenti nel corso del 2020 e 2021:

Erogati	premio 2019 / 2018	ind. incar. dir. secur.	indenn. incarico	premio prod.	comp. agg. mensile	inden. incarico d.t.	Erog. trim.	ind. omni. mens.	Inc. RUP	val. conv. auto in uso
2020	OMISSIS									
2021										

#### **d) Ferie e ROL**

L'utilizzo delle ferie e dei ROL risulta essere nella norma.

Alla data del **31/3/21** risultano non ancora goduti complessivamente OMISSIS giorni di ferie di cui OMISSIS relative all'anno 2020; residuano altresì OMISSIS ore di ROL.

Si precisa che nei conteggi sono calcolate per intero le ferie e i ROL del 2021 maturate e maturande.

#### **e) Il lavoro straordinario**

Il ricorso al lavoro straordinario sembra essere rispettoso dei limiti di legge e di contratto.

La Società sembra essere a norma con l'avviamento obbligatorio per il lavoro disabile ex l. n. 68/1999 (ultima dichiarazione inviata il 15/1/21).

#### **f) Il TFR**

In relazione alla scelta di destinazione del TFR si evidenzia quanto segue:

OMISSIS

*11.4. Infortuni*

Non risultano particolari infortuni sul lavoro se non quelli legati al Covid nell'ultimo anno e alcuni infortuni per cadute accidentali nel piazzale.

*11.5. Contenzioso*

Non risulta pendente alcun contenzioso di lavoro.

Si segnala che un dipendente ha tempestivamente impugnato il licenziamento in prova in data 6/6/19 ma, allo stato, non risulta essere stato incardinato alcun contenzioso.

OMISSIS

*11.6. DURC*

Il DURC è positivo fino al 12/6/21.

*11.7. Dipendenti cessati*

Di seguito i dipendenti cessati negli ultimi 5 anni

	LIVELLO	MANSIONI	DATA DI CESSAZIONE
OMISSIS			

*11.8. Distacco [Omissis]*

La gestione del termovalorizzatore era svolta da [Omissis] sulla base di un contratto di appalto con personale proprio e in distacco da Accam.

A seguito di una controversia giudiziale tra le parti è stata sottoscritta una transazione giudiziale tra Accam ed [Omissis] in cui è stata disciplinata la cessazione anticipata al 30/4/21 del contratto di appalto per la gestione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti e di termovalorizzazione da parte di [Omissis].

Le parti hanno quindi proceduto disciplinare la possibilità di attivare il distacco in Accam dei dipendenti addetti all'appalto successivamente al 30/4/21 onde evitare da un lato il licenziamento del personale di [Omissis] e dall'altro per permettere ad Accam di portare a termine le procedure di selezione del personale da assegnare alla gestione dell'impianto.

I lavoratori distaccati sono stati nominativamente individuati nel contratto e sono i seguenti:

	Cognome	Nome	ruolo in distacco
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			OMISSIS
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Da ultimo, le parti hanno poi raggiunto un nuovo accordo per attivare il distacco dei dipendenti dal 1°/5/21 al 31/7/21 con facoltà di recedere anticipatamente senza onere alcuno dando preavviso di 30 giorni.



Nei contratti di distacco, inoltre, è stato previsto che qualora Accam, nel corso della durata del distacco, manifesti l'intenzione di assumere uno dei dipendenti distaccati presso di essa e il dipendente distaccato acconsenta all'immediata assunzione, la società distaccante si impegna a revocare il distacco dell'interessato nei termini richiesti da Accam e a rinunciare al preavviso dovuto dal dipendente ovvero alla corrispondente indennità sostitutiva per agevolare l'immediata cessazione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione alle dipendenze della società distaccataria.

## 12. ALTRI ACCORDI DI RILEVANZA MATERIALE

Dalla documentazione caricata in *Data Room* è emersa l'esistenza di

- un accordo di riservatezza sottoscritto da tre membri del Tavolo tecnico di lavoro nominato in data 15/12/17 a copertura delle informazioni, documenti e conoscenze ottenuti e analizzati in tale sede;
- un accordo di riservatezza sottoscritto [Omissis] relativamente alle informazioni e documentazione messe a sua disposizione in qualità di segretario del Consiglio di Amministrazione di cui alla nota in data 11/3/19;
- un accordo di segretezza sottoscritto in data 1°/12/20 da [Omissis] avente ad oggetto le informazioni, documentazione e conoscenze messa a disposizione di [Omissis] per l'esecuzione dell'incarico inerente lo svolgimento della *due diligence* tecnica;
- un impegno di riservatezza datato 30/11/20 tra [Omissis] avente ad oggetto dati e informazioni conosciuti a seguito del reciproco coinvolgimento nel progetto di completamento del ciclo integrato dei rifiuti nonché di determinazione di un accordo di investimento.

### 13. CONTENZIOSI

#### 13.1. *Procedimenti penali e amministrativi attualmente pendenti*

##### **a) Procedimenti penali RGNR n. OMISSIS /19 e RGNR n. OMISSIS/19**

Nella *Data Room* si ha evidenza dell'attuale pendenza di due diversi procedimenti penali (Procedimento RGNR n. OMISSIS /19 e Procedimento RGNR n. OMISSIS/19) – instaurati per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 353 c.p. (concorso in turbata libertà degli incanti) e per i reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p. (concorso in corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio) nonché per i reati di cui all'art. 416, c. 1 e 2, c.p. (associazione per delinquere) – a carico di persone fisiche [*Omissis*] che ricoprivano, al momento della commissione dei fatti contestati, un ruolo apicale (anche solo di fatto, nel caso di [*Omissis*]) all'interno di Accam.

Si tratta di soggetti che, secondo quanto emerge dalla visura di Accam, risultano ad oggi tutti cessati da più di un anno, fatta eccezione per [*Omissis*] (la cui iscrizione della cessazione al Registro delle Imprese risale al 17/6/20).

Si evidenzia in proposito che la pendenza di un procedimento a carico di soggetti cessati da meno di un anno è suscettiva di rilevare quale potenziale motivo di esclusione dalla partecipazione a future gare *ex art. 80, cc. 3 e 5, del d.lg. n. 50/16* (con possibili ripercussioni anche in capo al cessionario dell'Azienda).

Si segnala infine che, in relazione a entrambi i procedimenti sopra indicati, la Società, persona offesa dal reato, risulta essersi costituita parte civile. Dalla documentazione fornita nella *Data Room* non risultano, per contro, contestazioni ad Accam ai sensi del d.lg. n. 231/01 in relazione ai fatti di cui si discute.

##### **b) Procedimento penale RGNR n. OMISSIS/20**

Nella *Data Room* è presente documentazione afferente a una comunicazione di notizia di reato effettuata da OMISSIS per il superamento del limite allo scarico in pubblica fognatura per superamento dei limiti di zinco e azoto nitroso.

Risultano tutt'ora in corso le indagini penali a carico del sig. [*Omissis*] (attuale Procuratore Generale di Accam) per violazione dell'art. 29-*quattuordecies*, c. 4, del Codice dell'Ambiente.

Tale elemento – come già evidenziato nel paragrafo *sub a)* che precede – può astrattamente rilevare ai sensi dell'art. 80, cc. 3 e 5, del d.lg. n. 50/16.

\*\*\*

Va, quindi, valutata l'opportunità per *Newco*, in relazione a tutte le ipotesi sopra dette [di cui ai paragrafi *sub a)* e *b)*], potenzialmente incidenti sulla partecipazione alle future gare,

di adottare le più opportune misure (anche per il tramite del modello 231/01) volte a dimostrare una discontinuità nonché dissociazione rispetto al passato e/o alle precedenti figure apicali.

**c) Procedimenti attualmente pendenti innanzi al TAR Lazio, Roma**

In relazione ai contenziosi amministrativi pendenti sono stati forniti nella *Data Room* (e, conseguentemente, analizzati) i seguenti documenti tutti relativi a contenziosi instaurati con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE):

[*Omissis*]

Con riferimento ai suddetti contenziosi si evidenzia quanto segue:

- dal *report* dell'avvocato incaricato da Accam redatto in data 26/10/20 si evince che oltre ai contenziosi di cui è stata fornita copia del ricorso (e sopra indicati) pendono innanzi al TAR Lazio altri 2 giudizi instaurati nel 2016 contro il GSE (per un totale di cinque);
- il predetto *report* segnala, altresì, un intervenuto mutamento nella giurisprudenza del TAR Lazio e, quindi, un **rischio di soccombenza significativo**;
- la Società ha iscritto a bilancio i crediti derivanti dal riconoscimento dei Certificati Verdi (già al netto di specifico fondo di svalutazione). Qualora si decida di includerli nel perimetro del trasferimento, si consiglia di tenere in considerazione il rischio che siano ritenuti inesistenti, negoziando specifiche garanzie.

52

*13.2. Accordi Transattivi*

Dalla documentazione contenuta nella *Data Room* risulta un solo accordo transattivo, intervenuto tra Accam ed [*Omissis*] S.p.A. (società a cui era stata affidata la gestione operativa dell'impianto di termovalorizzazione) in data 26/1/21.

Si tratta di accordo con il quale le parti espressamente dichiarano di definire ogni ragione di controversia a qualsiasi titolo reciprocamente vantata, fatta eccezione:

- a) per la notizia di reato del 9/12/20 relativa al superamento dei limiti dei valori limite di Zinco e Azoto Nitroso;
- b) per le prestazioni ancora da eseguire alla data di stipula della Transazione.

Nell'atto transattivo si prevede tra l'altro:

- (i) l'anticipazione della scadenza del contratto di gestione dell'impianto **al 30/4/21**;

- (ii) l'impegno di Accam a ridurre proporzionalmente al valore residuo del contratto la fideiussione prestata da [Omissis];
- (iii) l'impegno di Accam, per il periodo 1/1/21-30/4/21, a pagare a [Omissis] un canone mensile pari a € 343.102,95;
- (iv) la rinuncia di [Omissis] al pagamento degli interessi maturati sul debito pregresso, degli ulteriori interessi maturati e agli adeguamenti corrispettivi;
- (v) l'impegno di Accam a rispettare il piano di rateizzazione del debito pregresso e a pagare quanto dovuto a [Omissis] per canoni 2020 non pagati, fatture minori, canoni 2021 per complessivi € 5.371.562,50, secondo un ulteriore piano di rateizzazione della durata di 5 anni con decorrenza dal 30/6/21 e termine entro il 31/5/26.

Con integrazione documentale del 22/4/21, la Società, in relazione allo stato di esecuzione del predetto accordo transattivo, **segnala**:

- quanto all'impegno alla riduzione della fideiussione: **è stato adempiuto**. A comprova di tale dichiarazione viene caricata lettera prot. U 208 del 4/2/21 di trasmissione di copia del certificato di regolare esecuzione al 31/12/20 e parziale svincolo della polizza fidejussoria (allegato all'atto di transazione) alla banca;
- quanto al rispetto del piano di rateizzazione del debito pregresso: **è stato rispettato**. Dalla documentazione caricata NON risultano contestazioni di [Omissis];
- quanto al rispetto delle prestazioni relative al personale di cui all'art. 11, lett. b): **tutto è stato rispettato**. A comprova del rispetto di tale obbligazione vengono allegati (i) contratto di distacco del 20/4/21 e (ii) comunicazione del 29/1/21, a firma del direttore generale di Accam, con cui si conferma la proroga del distacco dei 2 dipendenti di Accam).

Fermo restando quanto sopra riportato, si evidenzia che l'accordo prevede una serie di ulteriori impegni ancora da adempiere nel futuro. Trattandosi, tuttavia, di obbligazioni sostanzialmente di tipo pecuniario, si assume che tali rapporti non verranno trasferiti in capo alla *Newco* a seguito dell'Operazione ma rimarranno in capo ad [Omissis], venendo al più ricompresi nell'accordo di ristrutturazione soggetto a omologa.

Quanto al legittimo ricorso allo strumento transattivo da parte di Accam (società a partecipazione pubblica) si evidenzia quanto segue:

- la composizione stragiudiziale delle liti – basata sul reciproco riconoscimento di concessioni e rinunce – è astrattamente consentita, ai sensi dell'art. 208 del d.lg. n. 50/16, anche in relazione a controversie, riguardanti diritti soggettivi disponibili, derivanti dalla interpretazione o esecuzione di contratti pubblici

laddove (come espressamente previsto dal c. 1 dell'art. 208 cit.) non risulti possibile per le parti esperire altri rimedi alternativi;

- nel rispetto del divieto generale di rinegoziazione dei contratti pubblici, è vietata la transazione “novativa”, ossia il raggiungimento di un accordo transattivo che modifichi gli elementi sostanziali della pattuizione precedente;
- la scelta di proporre/proseguire un'azione giurisdizionale o addivenire alla stipula di un accordo transattivo nonché la concreta delimitazione dell'oggetto dell'accordo medesimo rimane nella discrezionalità dell'Amministrazione (nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività che le compete), la stessa deve in ogni caso conformarsi – stante la natura soggettiva della Società – a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali è necessario che sempre si ispiri l'azione amministrativa.

L'accordo transattivo stipulato tra le parti (per espressa previsione delle stesse, cfr. p. 19 dell'accordo transattivo) ha efficacia novativa. Se tale previsione risulta – come detto – in contrasto con il divieto di rinegoziazione dei contratti pubblici, si evidenzia, tuttavia, che la novazione apportata dall'accordo transattivo di cui si discute non ha modificato la natura delle obbligazioni scaturenti dall'originario contratto ma ne ha determinato una modifica (in riduzione) della durata, con ciò dunque non determinando un'effettiva lesione del mercato né dei principi di *par condicio*, concorrenza e trasparenza che il divieto in esame è teso a garantire.

### 13.3. Contenzioso civile

#### **13.3.1 Il recesso dei soci [Omissis]**

Nella *Data Room* è stata data evidenza della sussistenza di due contenziosi con Comuni soci che hanno esercitato il diritto di recesso dalla Società ai sensi degli artt. 4 e 24 del d.lg. 175/16.

Il primo caso riguarda il [Omissis] che ha instaurato un contenzioso davanti al Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Imprese, n. 29255/19; la causa è all'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 25/5/21. Il valore delle azioni risulta stimato in circa € 70.000,00 (settantamila/00).

Il secondo caso concerne il diritto di recesso esercitato dal Comune di [Omissis]; allo stato questa situazione è in una fase precontenziosa.

Il legale di riferimento della Società non ha effettuato valutazioni prognostiche sull'esito del giudizio.

Si segnala che il diritto di credito del socio al rimborso della liquidazione non sembra attenere all'azienda, ma alla Società; ne consegue che tale diritto non segue il regime di trasmissibilità dell'art. 2560 c.c.

### 13.3.2. Altri contenziosi civili

Risulta pendente in Cassazione un giudizio proposto dalla Società, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano Sez. IV civile, n. 979/20 pubblicata il 23/4/20, RG. 2638/17, proposto nei confronti di [Omissis].

Nel procedimento di primo e secondo grado Accam è stata condannata a corrispondere a [Omissis] il complessivo importo di € 1.921.519,93 a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di un contratto di appalto.

La Società ha proposto ricorso in cassazione in data 24/6/20; non si hanno notizie rispetto allo stato del procedimento.

L'avvocato patrocinatore del procedimento, nell'ambito della relazione ai revisori, ha evidenziato la sussistenza di ampi rischi di soccombenza per la Società.

Dalla documentazione presente in *Data Room* risulta, nel frattempo, il debito verso [Omissis]. Si evidenzia che nel giudizio di legittimità [Omissis] ha proposto un ricorso incidentale avente ad oggetto domande di pagamento già respinte nei primi gradi di giudizio; l'accoglimento del ricorso incidentale di [Omissis] potrebbe determinare l'ulteriore obbligo di pagamento da parte di Accam di € 702.680,00. Il patrocinatore di Accam ritiene tuttavia questo rischio come medio – basso.

Attualmente, quindi, i rischi di soccombenza del procedimento in cassazione sono determinabili nelle spese di lite quantificabili in € 25.000,00/30.000,00 per ciascuna parte, e quindi per complessivi circa € 150.000,00.

L'esito del giudizio è atteso, secondo le valutazioni del legale, per il 2024. L'eventuale debito per la rifusione delle spese di lite non sembra rientrare tra i debiti suscettibili di trasmissibilità ai sensi dell'art. 2560 c.c..

### *13.4. Rapporti con l'Agenzia delle Entrate*

Nella *Data Room* è presente documentazione relativa a una istanza in autotutela presentata da Accam all'Agenzia delle Entrate per il classamento dell'immobile sito in Busto Arsizio, Strada Comunale per Arconate, censita al Catasto Fabbricati al Foglio BO/7, particella 5439 (Istanza n. 77495 del 23/06/17). L'istanza è stata respinta.

## 14. NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

### 14.1. Datore di lavoro

Dalla documentazione esaminata è emerso che datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 2 lett. *b*), del d.lg. n. 81/08 è il direttore generale ing. [Omissis]; si prende atto di tale decisione, non conoscendo le motivazioni che hanno spinto la Società a individuare nel direttore generale il datore di lavoro.

Normalmente nelle società di capitali il datore di lavoro è individuato nell'Amministratore Unico o nel Consiglio di Amministrazione/amministratore delegato.

A conferma del fatto che in Accam il datore di lavoro è il direttore generale riportiamo la circostanza che la nomina dell'RSPP è stata effettuata da questi; tale atto è di esclusiva pertinenza del datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 del d.lg. n. 81/08 e non delegabile, al pari della valutazione dei rischi.

È stata anche esaminata la procura conferita dalla Società all'ing. [Omissis] in forza della quale questi assume la funzione di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, lett. *b*), del d.lg. n. 81/08 "*in qualità di dirigente con poteri di gestione, dotato di autonomo potere decisionale e di spesa*".

Si rileva che il documento fornito ha il protocollo di Accam (e2980/2020 del 5/6/20) ed è datato 9/6/20; non riporta però l'ora, la firma, il numero di repertorio. L'atto è però riportato sulla visura camerale della Società.

### 14.2. Documento di valutazione dei rischi e allegati

È stato esaminato il documento di valutazione dei rischi (DVR); tale documento, assieme a parte degli allegati tecnici, è stato fornito solo in data 30/4/21.

Dal punto di vista formale si constata che risale al 14/11/19 ed è stato correttamente sottoscritto dal datore di lavoro dell'epoca [Omissis], dal RSPP, dal Medico Competente e dal RLS. La sottoscrizione da parte di questi soggetti, ai sensi dell'art. 28 del d.lg. n. 81/08 consente di fornire data certa al DVR.

Assieme al DVR è stato fornito l'elenco degli allegati al DVR stesso; tale elenco riporta tutti gli allegati tecnici al DVR richiesti dalla legge. Di tutti i documenti riportati nell'allegato sono stati unicamente forniti i seguenti: i) Gestione accessi in spazi confinati (valutazione del 4/7/19 avente durata quinquennale); ii) valutazione all'esposizione alle vibrazioni meccaniche (valutazione del 27/5/19 avente durata quadriennale); iii) classificazione aree ATEX del 13/6/19 e relativo documento con le misure di protezione dell'8/7/19; iv) indagine fonetica per la valutazione dei rischi derivanti da rumori



(valutazione del 25/6/19 avente durata quadriennale); rilevazione tecnica relativa al rischio da esposizione a campi elettromagnetici (valutazione del 8/7/19 avente durata quadriennale).

#### *14.3. Nomina RSPP*

È stato nominato il RSPP, esterno alla Società. La nomina è stata fatta dal datore di lavoro, ing. Bisognin, che ha nominato RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione) il sig. OMISSIS c/o OMISSIS in data 5/2/21. Tale nomina è stata accettata dal nuovo RSPP, che ha firmato l'atto stesso in calce.

#### *14.4. Mancanza attestazioni formazione sicurezza sul lavoro*

Non è stato possibile esaminare, in quanto non fornita, la documentazione attestante la formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti.

#### *14.5. Comunicazione rinuncia deleghe “dirigente per la sicurezza ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. d) d.lgs. n. 81/2008”*

È stata poi esaminata una comunicazione a firma OMISSIS datata 22/1/21 con la quale la dipendente rimette al datore di lavoro, ing. Bisognin, le deleghe conferite quale “dirigente per la sicurezza ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. d) d.lgs. n. 81/2008” e, contestualmente, rinuncia anche all’incarico di Coordinatore e Viceresponsabile delle Emergenze. Non è dato sapere se a seguito di tale comunicazione sono state assunte diverse determinazioni.

Assieme alla comunicazione OMISSIS del 22/1/21 è stato allegato un organigramma della sicurezza nella versione “rev. 17 del 02/02/2018”. Sicuramente è stato superato in quanto riporta soggetti che non rivestono più i ruoli indicati: il datore di lavoro, RSPP, Dirigente per la Sicurezza, Coordinatore Emergenze e vice responsabile per le emergenze quantomeno non sono più quelli indicati. Non è dato sapere se le altre figure rilevanti ai fini della sicurezza – quali Medico Competente, RLS, Addetti Antincendio e Primo soccorso ecc. – sono ancora in carica o cessati.

### **15. AMBIENTE**

La Società non ha caricato documentazione ulteriore a quanto messo a disposizione con riferimento alle licenze, autorizzazioni e concessioni (sezione 4 della *Data Room*).

Si rimanda sul punto alle valutazioni dell'esperto tecnico-ambientale e dello Studio legale Roflex.